

Oronzo Passante

Il collaudo dell'opera pubblica



ESECUZIONE, VERIFICHE, PROVE, CONTESTAZIONI E RISERVE

**AGGIORNATO ALLA LEGGE COMUNITARIA 2004
E ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006**

**CD-ROM DI NORMATIVA
E MODULISTICA
INCLUSO**

The logo for GRAFILL, featuring a stylized graphic of a building or structure above the word "GRAFILL" in a bold, sans-serif font.

Oronzo Passante
IL COLLAUDO DELL'OPERA PUBBLICA

ISBN 88-8207-196-0
EAN 9 788882 071967

Edilizia e urbanistica, 8
Seconda edizione, aprile 2006

Passante, Oronzo <1951 >

Il collaudo dell'opera pubblica : Legge n. 109/1994, regolamento D.P.R. n. 554/1999, capitolato generale n. 145/2000 : aggiornato alla legge comunitaria 2004 e alla legge finanziaria 2006 / Oronzo Passante. - 2. ed. - Palermo : Grafill, 2006.

(Edilizia e urbanistica ; 8)
ISBN 88-8207-196-0.

1. Opere pubbliche - Collaudo - Legislazione.

344.4506 CDD-21 SBN Pal0202424

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di aprile 2006

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 - 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Sommario

PRESENTAZIONE.....	p.	9
RINGRAZIAMENTI	“	10
PREFAZIONE	“	11
1. SOGGETTI ED ISTITUZIONI	“	13
1.1. Premessa	“	13
1.2. Organizzazione dei lavori pubblici	“	13
1.3. Soggetti	“	14
1.3.1. L'appaltatore.....	“	14
1.3.2. Il responsabile unico del procedimento.....	“	16
1.3.3. L'ufficio della direzione dei lavori.....	“	21
1.3.4. Il Coordinatore per la progettazione.....	“	23
1.3.5. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.....	“	23
1.3.6. L'organo di collaudo.....	“	24
1.4. Le Istituzioni	“	25
1.4.1. L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.....	“	25
1.4.2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici	“	29
1.4.3. La Conferenza di servizi	“	30
1.4.4. La Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici	“	30
Note al capitolo 1	“	31
2. ASPETTI TECNICI E AMMINISTRATIVI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	“	33
2.1. Premessa	“	33
2.2. La valutazione dei tempi di esecuzione dell'appalto.....	“	33
2.2.1. Il cronoprogramma	“	33
2.2.2. Il programma esecutivo dell'appaltatore	“	34
2.3. La consegna dei lavori.....	“	35
2.3.1. Adempimenti precedenti alla consegna	“	35
2.3.2. Termini per la consegna	“	35
2.3.3. Fattispecie di consegna	“	36
2.4. La sospensione e la ripresa dei lavori.....	“	37
2.4.1. La sospensione dei lavori	“	37
2.4.2. La ripresa dei lavori.....	“	40

2.5.	Le proroghe.....	p.	40
2.6.	Le varianti ai lavori.....	"	40
2.6.1.	Carattere delle varianti.....	"	41
2.6.2.	Casi di ammissibilità.....	"	41
2.6.3.	Le varianti e il Regolamento.....	"	43
2.6.4.	Le varianti e il Capitolato Generale d'Appalto.....	"	44
2.6.5.	Classificazione delle perizie di variante.....	"	45
2.6.6.	Altre tipologie di varianti.....	"	46
2.6.7.	Varianti necessarie e non necessarie.....	"	47
2.6.8.	Variazioni qualitative e quantitative.....	"	47
2.6.9.	Particolari aspetti riguardanti il collaudo.....	"	48
2.6.10.	Verifiche del collaudatore sui meccanismi revisionali del prezzo d'appalto.....	"	50
<input type="checkbox"/>	<i>Esempio 2.1.</i> Applicazione della compensazione dei prezzi d'appalto.....	"	50
<input type="checkbox"/>	<i>Esempio 2.2.</i> Applicazione del prezzo chiuso ai prezzi contrattuali.....	"	52
2.7.	La contabilità dei lavori.....	"	53
2.7.1.	Ambito soggettivo della disciplina.....	"	53
2.7.2.	Ambito oggettivo.....	"	55
<input type="checkbox"/>	<i>Esempio 2.3.</i> Stato di avanzamento lavori per la realizzazione di una discarica controllata.....	"	63
<input type="checkbox"/>	<i>Esempio 2.4.</i> Certificato di pagamento lavori per la realizzazione di una discarica controllata.....	"	66
2.8.	Ultimazione dei lavori.....	"	66
2.9.	Il Conto finale.....	"	67
	Note al capitolo 2	"	68
3.	IL PROCEDIMENTO DI COLLAUDO	"	69
3.1.	Premessa.....	"	69
3.2.	Scopi e finalità del collaudo.....	"	69
3.3.	Obbligatorietà del collaudo.....	"	70
3.3.1.	Obbligatorietà del collaudo in corso d'opera.....	"	70
3.4.	La figura del collaudatore.....	"	70
3.4.1.	Nomina dei collaudatori.....	"	71
3.4.2.	Commissioni di collaudo.....	"	71
3.4.3.	Divieti.....	"	72
3.5.	Adempimenti preliminari del collaudatore.....	"	73
3.5.1.	Acquisizione della documentazione relativa all'appalto.....	"	73
3.5.2.	Esame della documentazione.....	"	73
3.6.	Operazioni di collaudo.....	"	77
3.6.1.	Attività del Responsabile del procedimento e dell'Ufficio della direzione dei lavori.....	"	77
3.6.2.	Determinazione del giorno di visita e relative comunicazioni.....	"	79
3.6.3.	Estensione delle verificazioni di collaudo.....	"	80
3.6.4.	Oneri a carico dell'appaltatore.....	"	80
3.7.	Attività del collaudatore nel caso di varianti.....	"	81
3.8.	Processo verbale di visita.....	"	81

<input type="checkbox"/>	Schema verbale di visita di collaudo.....	p. 82
3.9.	Verifica della regolarità contributiva	" 87
3.10.	La consegna anticipata dell'opera	" 88
3.11.	Risultanze del collaudo	" 89
3.12.	Le relazioni del collaudatore.....	" 90
3.13.	Il Certificato di collaudo	" 90
<input type="checkbox"/>	Schema di relazione di collaudo	" 91
<input type="checkbox"/>	Schema di certificato di collaudo	" 98
3.14.	Certificato di collaudo con clausola per determinati risultati	" 100
3.15.	Sottoscrizione e domande dell'appaltatore al certificato di collaudo	" 100
3.16.	Ulteriori provvedimenti amministrativi	" 101
3.17.	Carattere provvisorio e definitivo del collaudo	" 101
3.18.	Svincolo della cauzione.....	" 102
3.19.	Pagamento della rata di saldo.....	" 102
3.20.	Svincolo delle ritenute di garanzia	" 103
3.21.	Difetti e mancanze nell'esecuzione – Difformità e vizi dell'opera	" 103
3.22.	Custodia e manutenzione dell'opera	" 105
3.23.	Le garanzie	" 105
	3.23.1. La responsabilità decennale dell'appaltatore	" 108
3.24.	Il Certificato di regolare esecuzione.....	" 109
	3.24.1. Contenuti.....	" 109
	3.24.2. Termini per l'emissione del certificato	" 110
	3.24.3. Sottoscrizione ed approvazione del certificato.....	" 110
<input type="checkbox"/>	Schema per la sottoscrizione del certificato.....	" 110
	3.24.4. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo.....	" 111
<input type="checkbox"/>	Schema di certificato di regolare esecuzione.....	" 111
3.25.	Collaudo in corso d'opera.....	" 115
	3.25.1. Documentazione da trasmettere al collaudatore	" 116
	3.25.2. Cadenza delle visite di collaudo.....	" 116
3.26.	Atti dell'Autorità di Vigilanza.....	" 117
3.27.	Le comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.....	" 117
3.28.	Il compenso professionale per il collaudatore.....	" 118

MODULISTICA

<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-1A Avviso ai creditori.....	" 121
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-1B Pubblicazione avviso ai creditori	" 122
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-1C Certificazione avvenuta pubblicazione avviso ai creditori	" 123
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-2 Dichiarazione cessioni di credito.....	" 124
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-3A Conferimento incarico di collaudo.....	" 125
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-3B Conferimento incarico di collaudo in corso d'opera	" 126
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-3C Accettazione incarico di collaudo	" 127
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-3D Comunicazione di conferimento incarico di collaudo	" 128
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-4A Comunicazione di ultimazione del lavoro in appalto	" 129
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-4B Dichiarazione adempimenti assicurativi e previdenziali....	" 130

<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-5	Invito alla firma del certificato di collaudo	p. 131
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-6	Verbale di presa in consegna anticipata	" 132
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-7	Certificato conseguimento risultati	" 133
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-8	Dichiarazione esito lavori di ripristino ordinati dall'organo di collaudo.....	" 134
<input type="checkbox"/>	MODELLO 03-9	Determinazione di ammissibilità del certificato di collaudo.....	" 135
	Note al capitolo 3		" 138
3.	IL COLLAUDO STATICO		" 140
4.1.	Premessa		" 140
4.2.	Nomina del collaudatore.....		" 141
4.3.	Compiti e funzioni del collaudatore statico		" 142
4.3.1.	Prescrizioni generali		" 142
4.3.2.	Controlli sui materiali e prove		" 143
4.4.	Collaudo statico degli edifici in muratura.....		" 144
4.5.	Collaudo statico delle costruzioni prefabbricate		" 145
4.6.	Relazioni tra collaudo statico e tecnico-amministrativo		" 145
4.7.	Il certificato di collaudo statico.....		" 146
<input type="checkbox"/>	Schema di certificato di collaudo statico		" 146
4.8.	Compensi per il collaudo statico		" 152
4.9.	Le comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici		" 154
	Note al capitolo 4		" 155
5.	VERIFICHE E PROVE		" 156
5.1.	Premessa		" 156
5.2.	Strutture		" 157
5.2.1.	Fondazioni.....		" 157
5.2.2.	Le prove sulle strutture in c.a.		" 157
<input type="checkbox"/>	Esempi di prove su strutture.....		" 164
	– Indagini su calcestruzzi		" 164
	– prova di carico su solaio.....		" 169
	– prova di carico a sforzo di compressione verticale su micropalo di fondazione.....		" 176
5.3.	Impianti		" 180
5.3.1.	Impianto idrico-sanitario		" 180
5.3.2.	Impianti adduzione gas		" 181
5.3.3.	Impianti di riscaldamento		" 181
5.3.4.	Impianti elettrici		" 182
5.3.5.	Impianti ascensore e montacarichi		" 191
5.3.6.	Impianto antincendio		" 192
5.3.7.	Impianto citofonico, telefonico e televisivo.....		" 192
5.3.8.	La dichiarazione di conformità.....		" 193
5.4.	Finiture.....		" 193
5.4.1.	Prove di isolamento termico e acustico		" 194
5.5.	Autorimesse.....		" 196

5.6.	Sistemazioni esterne ed allacciamenti a rete	p. 196
5.7.	Acquedotti e fognature.....	" 197
5.7.1.	Acquedotti.....	" 199
5.7.2.	Fognature.....	" 199
Note al capitolo 5	" 200
6. LE CONTESTAZIONI E LE RISERVE	" 201
6.1.	Premessa	" 201
6.2.	Contestazioni.....	" 201
6.3.	Domande e riserve	" 202
6.4.	Disciplina.....	" 202
6.5.	Sede di iscrizione delle riserve.....	" 203
6.6.	Fatti istantanei e fatti continuativi.....	" 204
6.7.	Contenuti delle riserve.....	" 204
6.8.	Le riserve e il certificato di collaudo	" 205
6.9.	La risoluzione delle riserve ex articolo 31- <i>bis</i> Legge n. 109/1994.....	" 205
6.9.1.	Procedura	" 206
6.9.2.	Aspetti particolari	" 207
6.9.3.	Natura dell'accordo	" 207
6.9.4.	Risoluzione parziale delle controversie.....	" 208
6.9.5.	Applicazione della procedura dopo l'ultimazione dell'opera.....	" 208
<input type="checkbox"/>	<i>Esempio 6.1.</i> Relazione riservata del direttore lavori.....	" 209
<input type="checkbox"/>	<i>Esempio 6.2.</i> Relazione riservata dei collaudatori.....	" 213
Note al capitolo 6	" 214
APPENDICE LEGISLATIVA	" 217
	Atti interpretativi dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.....	" 219
	Sentenze della Corte dei Conti	" 246
	Sentenze del Consiglio di Stato.....	" 265
	Sentenze Cassazione Penale	" 271
GUIDA INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	" 280
	Introduzione al software	" 280
	Requisiti minimi di sistema per l'installazione del software.....	" 280
	Procedura per la richiesta della "password utente"	" 280
	Procedura per l'installazione del software	" 281
	Procedura per la registrazione del software	" 281
LICENZA D'USO	" 287
SCHEDA DI REGISTRAZIONE		
PER LA RICHIESTA DELLA "PASSWORD UTENTE"	" 288

Presentazione

L'opera pubblica si realizza attraverso un percorso rigidamente disciplinato dalle vigenti norme che partendo dall'inscindibile binomio della *programmazione-progettazione* attraversa le fasi dell'*approvazione*, del *finanziamento* e dell'*esecuzione* per concludersi con il *collaudo*, atto finale che sancisce l'accettabilità dell'opera.

Anche se il Regolamento D.P.R. n. 554/1999, di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, al titolo XII, disciplina, con ben ventiquattro articoli, l'attività relativa al procedimento di collaudo, è comunque difficile pensare di trovare esaustive norme procedurali per tutte le concrete fattispecie che possono presentarsi nell'attività professionale.

È l'esperienza il vero presupposto che consente l'obiettivo esame dell'opera e degli atti amministrativi connessi alla sua realizzazione, in uno alla capacità di confrontare le proprie competenze con sempre nuove realtà. Collaudare un'opera vuol dire certificare la regola d'arte, la conformità al contratto tramite le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, la corretta contabilizzazione e liquidazione dei lavori; è pertanto impossibile trovare soluzioni in schemi operativi ripetitivi, mentre è di grande ausilio avvalersi di un testo che possa dare riferimenti comportamentali di supporto alla propria esperienza professionale.

L'ing. Oronzo Passante, grazie a una consolidata esperienza nei ruoli dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è giunto ad altra pubblicazione su argomenti attinenti le singole fasi del complesso procedimento di realizzazione di un'opera pubblica; è un testo che si propone quale linea guida per i giovani colleghi che si accingono ad affrontare problematiche nuove, ma altrettanto riferimento di utile confronto per chi ha già maturato più ampie esperienze.

La materia è stata affrontata facendo riferimento prioritariamente alle rigorose norme che sono alla base dell'attività dei lavori pubblici nonché al bagaglio di esperienze maturate sul campo. Nelle questioni particolarmente complesse l'Autore non ha ommesso, poi, di far ricorso a pareri giurisprudenziali nonché agli autorevoli atti di indirizzo e interpretativi dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici; egli affronta con capacità d'analisi e sintesi comparativa l'argomento, riuscendo nel prefissato intento.

dott. ing. Sergio La Barbera

Capo Ufficio Tecnico della Direzione Infrastrutture
del S.I.I.T. Sicilia - Calabria

Ringraziamenti

L'Autore ringrazia la 4EMME Service S.p.a. – Palermo, via Resuttana n. 414, nella persona del dott. ing. Michele Infurna per aver contribuito alla realizzazione di questo testo, fornendo la documentazione relativa alle prove su strutture.

Prefazione

Il principale obiettivo connesso alla esecuzione dell'opera pubblica è quello di garantire la sua realizzazione in conformità al progetto e nel rispetto della normativa vigente.

Il collaudo, costituendo l'ultima fase in cui si articola il complesso procedimento di realizzazione dell'opera pubblica, deve tendere a verificare il conseguimento di tale obiettivo.

La continua emanazione di nuove norme legislative e regolamentari mi ha indotto ad elaborare questo volume, oggi alla seconda edizione, con l'intento di fornire al collaudatore e agli enti appaltanti una pratica guida sulla specifica problematica, alla luce della vigente legislazione sui lavori pubblici costituita, essenzialmente, dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata ed integrata nel corso degli anni, dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 554/1999 e dal Regolamento recante il Capitolato generale di appalto D.P.R. n. 145/2000.

Nella trattazione degli argomenti il testo individua il complesso iter procedurale che ha il suo punto di partenza nel conferimento dell'incarico al professionista, interno o esterno all'amministrazione, e si conclude con la approvazione del certificato di collaudo.

Il capitolo introduttivo effettua una ampia disamina sui soggetti e le istituzioni che, a vario titolo, intervengono nel processo realizzativo dell'opera pubblica mentre i successivi capitoli affrontano le specifiche problematiche relative ai seguenti argomenti:

- aspetti tecnici ed amministrativi connessi alla esecuzione dell'opera;
- procedimento di collaudo;
- collaudo statico;
- contestazioni e riserve.

Uno specifico capitolo tratta, poi, delle verifiche e delle prove che il collaudatore statico e tecnico amministrativo, nell'ambito della ampia discrezionalità che caratterizza il loro mandato, possono effettuare. Tale capitolo, pur da non ritenersi esaustivo di tutte le possibili verifiche e prove effettuabili, costituisce una utile guida per l'espletamento delle operazioni di collaudo.

In appendice sono, infine, riportati i più significativi atti emanati dall'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici, nonché le più recenti sentenze emesse in tema di collaudo. Il testo è, inoltre, adattato, con opportune annotazioni, al nuovo quadro normativo vigente nella Regione Sicilia, scaturito dal recepimento, con Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, della Legge n. 109/1994, nonché dalle ulteriori modifiche ap-

portate con Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7 e Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 16.

Il CD allegato contiene le principali norme vigenti in ambito nazionale e nella Regione Sicilia, nonché la modulistica e gli atti essenziali per l'espletamento dei compiti connessi all'attività del collaudatore.

Soggetti ed Istituzioni

□ 1.1. Premessa

Con Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stato istituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al quale sono state trasferite le funzioni ed i compiti del Ministero dei Lavori Pubblici; pertanto i riferimenti, nel testo, al soppresso Ministero dei Lavori Pubblici sono da intendersi per il nuovo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I principali provvedimenti legislativi e regolamentari cui si fa riferimento nel corso della trattazione sono di seguito elencati e si ritrovano nel cd-rom allegato:

- Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109¹ come modificata, in ultimo, dalla Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria 2005), dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge comunitaria 2004) e dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80 (*indicata per brevità Legge n. 109/1994*);
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 - Attuazione della direttiva concernente prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei e mobili, come modificato dal Decreto Legislativo 18 novembre 1999 n. 528 (*indicato per brevità D.Lgs. n. 494/1996*);
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della Legge-Quadro in materia di lavori pubblici (*indicato per brevità Regolamento n. 554/1999*)²;
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93 (*indicato per brevità D.P.R. n. 34/2000*);
- Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (*indicato per brevità D.M. n. 145/2000*);
- Decreto Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 - Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (*indicato per brevità D.M. 4 aprile 2001*);
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 (*indicato per brevità D.Lgs. n. 42/2004*).

□ 1.2. Organizzazione dei lavori pubblici

La realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, è un complesso procedimento, distinguibile nelle seguenti fasi:

- programmazione;
- progettazione;
- affidamento;
- esecuzione;
- collaudo.

Nelle varie fasi operano numerosi *Soggetti*, ciascuno con compiti ben definiti dalle vigenti norme e le *Istituzioni*, che svolgono determinate funzioni di controllo e vigilanza.

Anche se quest'opera tratta del collaudo, quale atto conclusivo del complesso procedimento di realizzazione dell'opera pubblica, si ritiene necessario esaminare compiti e funzioni di tutti i soggetti coinvolti, al fine di individuare i rapporti che intercorrono fra i soggetti stessi e fra questi e le istituzioni che operano nel settore, evidenziandone quindi i loro specifici ambiti di attività.

□ 1.3. Soggetti

1.3.1. L'appaltatore

Per inquadrare la figura dell'appaltatore ci si può riferire preliminarmente alla nozione di appalto, definito dall'articolo 1655 del Codice Civile come *il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*.

La capacità tecnica dell'appaltatore è l'attitudine a svolgere le funzioni di organizzazione e di gestione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'opera che costituisce l'oggetto contrattuale. La qualificazione dell'appaltatore è disciplinata dal sistema di qualificazione istituito con D.P.R. n. 34/2000 e che ha sostituito, a far data dal 1 gennaio 2000, l'Albo Nazionale dei Costruttori.

1.3.1.1. La direzione tecnica

A norma dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34 la direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti. Nel caso di imprese di modeste dimensioni, infatti, la funzione di direttore tecnico è spesso svolta dallo stesso imprenditore.

Il direttore tecnico opera per conto dell'appaltatore, e provvede a tutto ciò che attiene alla materiale esecuzione dell'opera, in termini di organizzazione del cantiere e delle attività lavorative, approvvigionamento dei materiali e la loro messa in opera.

Requisiti

Il citato articolo 26 stabilisce che i soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico siano dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV (euro 2.582.284,50), di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geo-

metra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico.

Divieti

Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

In tema di incompatibilità Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 7 novembre 2003, n. 7130 ha avuto modo di affermare che *va esclusa l'impresa il cui direttore tecnico abbia partecipato alla progettazione dell'opera, determinandosi, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge n. 109/1994, una situazione di contiguità con i soggetti ai quali può essere affidata la direzione dei lavori, che comporta l'incapacità di partecipare alla gara.*

Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall'Autorità preposta alla tutela dei suddetti beni.

Particolari requisiti per lavori sotto tutela

1.3.1.2. Il direttore di cantiere

Come indica l'articolo 6 comma 2 del D.M. n. 145/2000 il direttore di cantiere si identifica con la figura attraverso la quale l'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Tale figura, come previsto dal comma 3 del citato articolo 6, può coincidere con quella del direttore tecnico.

Le sue attività possono così compendiarsi:

- coordinare tutte le attività del cantiere, sia quelle eseguite da personale dipendente che da eventuali subappaltatori;
- decidere le varie fasi lavorative e assicurarsi che il lavoro del cantiere progredisca secondo il programma;
- decidere l'utilizzo delle macchine e delle attrezzature, assicurare il rifornimento dei materiali, controllandone la quantità e la qualità;
- controllare che la realizzazione dei lavori avvenga costruzione secondo il progetto;
- assicurare il rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza lavori;
- tenere la contabilità relativa alle lavorazioni effettuate.

È previsto il diritto del direttore dei lavori, previa comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

1.3.2. Il responsabile unico del procedimento

L'attività del committente si esplica attraverso la figura del Responsabile del procedimento, introdotta dalla Legge n. 109/1994, che assume particolare rilevanza in tutto l'iter dell'appalto.

Il Responsabile del procedimento, a differenza degli altri soggetti che operano nelle specifiche fasi di realizzazione dell'opera, è coinvolto in ognuna di esse; praticamente la sua attività inizia già nella fase di elaborazione dello studio preliminare per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, redatto ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Regolamento n. 554/1999 e si conclude con la chiusura del rapporto contrattuale con l'appaltatore e la consegna dell'opera all'amministrazione committente.

1.3.2.1. Introduzione del ruolo e unicità del soggetto

La norma che ha introdotto tale figura, nell'ambito del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica, è l'articolo 7 della Legge n. 109/1994, il cui comma 1 dispone che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi nonché gli altri organismi di diritto pubblico, preposti alla realizzazione di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico, nominano, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

Divieto di frazionamento dell'incarico

Il termine "unico" sta a significare, come peraltro è stato ribadito in diverse sedi, che le funzioni, che disposizioni specifiche assegnano al Responsabile del procedimento, non possono essere espletate da più soggetti ma soltanto da uno. Dalla lettura della Legge n. 109/1994, del relativo Regolamento e del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, ci si rende conto degli innumerevoli compiti e della loro complessità nonché delle notevoli responsabilità poste in capo al Responsabile del procedimento.

In varie occasioni e in particolare nella Determinazione n. 10 del 23 febbraio 2001 l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha ribadito il divieto di frazionamento dell'incarico di Responsabile del procedimento.

Tenuto conto dell'unicità del ruolo, nel richiamare nel seguito della trattazione tale figura, si ometterà l'aggettivo "unico".

1.3.2.2. Requisiti

Il comma 5, dell'articolo 7, della Legge n. 109/1994, stabilisce che il Responsabile del procedimento deve essere un tecnico; tale disposizione è altresì ribadita dal quarto comma dell'articolo 7 del Regolamento che afferma, fra l'altro, che lo stesso responsabile deve essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

Coincidenza di funzioni

Il Responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.

Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) ed *i*) del Regolamento n. 559/1999 e di interventi di importo superiore a 500.000 euro.

Gli interventi ai quali si riferisce la disposizione di cui all'articolo 2 regolamentare citata in precedenza sono per quanto attiene la lettera *h*), opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4 e nell'articolo 28, comma 7, della Legge n. 109/1994 e cioè le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

mentre per quanto attiene alla lettera *i*) si fa riferimento al progetto integrale di un intervento e cioè un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica.

Si sottolinea quindi che, con riferimento a tali opere, il Responsabile del procedimento non può svolgere le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.

1.3.2.3. Nomina del soggetto

Il comma 1 dell'articolo 7 del Regolamento n. 554/1999, stabilisce che il Responsabile del procedimento sia nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare.

A quest'ultima disposizione né la Legge n. 109/1994 né il relativo Regolamento ammettono una qualche deroga; pertanto, possono manifestarsi, specialmente in realtà amministrative di modeste dimensioni, obiettive difficoltà nel reperire soggetti in grado di svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento.

In tali casi le amministrazioni comunali, possono ricorrere a forme associative, quali gli *accordi di programma* al fine di reperire nell'ambito dell'associazione i soggetti che presentano i necessari requisiti per svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento.

Fermo restando, quindi, che il Responsabile del procedimento deve appartenere all'amministrazione appaltante, il Regolamento prevede che egli svolga i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Qualora l'organico dell'amministrazione appaltante presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, il Responsabile del procedimento, può essere supportato da figure esterne alla stessa amministrazione, che

*Divieto
di cumulo
di carichi*

*Ricorso alle
figure
di supporto*

lo coadiuvano nei compiti a lui attribuiti; tali figure di supporto devono, naturalmente, possedere i necessari requisiti di professionalità specifica.

In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del Responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare (comma 5, articolo 7, comma 5, Regolamento n. 554/1999).

L'articolo 7 comma 6 del Regolamento dispone, poi, che i soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge n. 109/1994 devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il Responsabile del procedimento dalle norme della citata legge e del regolamento che li riguardano.

I soggetti in argomento sono tutti quelli che non sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari.

1.3.2.4. Servizi di supporto al responsabile del procedimento

Il comma 5 dell'articolo 7 della Legge n. 109/1994 prevede che i compiti di supporto all'attività del Responsabile del procedimento possono essere affidate con le procedure e le modalità previste dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f) della stessa Legge n. 109/1994, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato, a proprio carico, adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

Incompatibilità

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del Regolamento n. 554/1999, gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge n. 109/1994³.

1.3.2.5. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

Le molteplici funzioni e compiti demandati al Responsabile del procedimento sono ben delineati dalla Legge n. 109/1994 e ulteriormente dettagliate nel Regolamento n. 554/1999.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della Legge n. 109/1994, il Responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltretutto al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relative alle

principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

Il successivo comma 4 dello stesso articolo 7 di Legge, mette in relazione i compiti del Responsabile del procedimento con quelli degli altri soggetti, rinviando però al Regolamento n. 554/1999, il compito di disciplinare le sue ulteriori funzioni, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Come disposto dal comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento n. 554/1999, il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di Legge in materia.

Il successivo comma dello stesso articolo 7 specifica che il Responsabile del procedimento, nello svolgimento delle attività di propria competenza, debba formulare proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornire allo stesso dati e informazioni:

- nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
- sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

Più in dettaglio l'articolo 8, comma 1 del Regolamento n. 554/1999⁴, stabilisce che il Responsabile del procedimento:

- a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
- b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
- d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4 della Legge n. 109/1994, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
- e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

*Rapporti
con altri
soggetti*

*Le disposizioni
regolamentari*

- f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a Legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
- i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
- l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla Stazione appaltante;
- n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
 - 1. l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 - 2. la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
 - 3. l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
- q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
- r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei Lavori Pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

- t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- v) assicura che ricorrano le condizioni di Legge previste per le varianti in corso d'opera;
- w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
- y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

Con riferimento ai pareri espressi dall' Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, oltre la citata Determinazione n. 10/2001 si segnala la determinazione 26 ottobre 2000, n. 49, il comunicato 6 novembre 2001, il comunicato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 146 del 24 giugno 2002, e le determinazioni n. 16 del 16 luglio 2002 e n. 23 del 30 luglio 2002.

1.3.3. L'ufficio della direzione dei lavori

Ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento n. 554/1999, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni regolamentari e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Il direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Egli ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta Legge.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge n. 109/1994 o dal Regolamento n. 554/1999 nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

*Il direttore
dei lavori*

- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Il direttore operativo

Come disposto dall'articolo 125 del Regolamento n. 554/1999, gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di Legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere;
- i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.

L'ispettore di cantiere

L'articolo 126 del Regolamento n. 554/1999 prevede che gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborino con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.

1.3.4. Il Coordinatore per la progettazione

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera è il soggetto, incaricato dal committente, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 494/1996. Detto soggetto nel corso della progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte provvede a:

- a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 494/1996;
- b) predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il fascicolo di cui alla lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

1.3.5. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento n. 554/1999, le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

Il D.Lgs. n. 494/1996 disciplina compiti e funzioni che questo soggetto deve esercitare; inoltre il citato articolo 127 regolamentare prevede che questi deve:

- a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- b) adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) proporre alla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- e) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- f) assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1-bis, della Legge n. 109/1994.

1.3.6. L'organo di collaudo⁵

Scopo del collaudo, secondo l'articolo 187 del Regolamento n. 554/1999, è quello di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

L'articolo 28, comma 1, della Legge n. 109/1994, prescrive che il collaudo finale deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il Regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

Per tutti i lavori pubblici deve essere redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal Regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il comma 3 del citato articolo 28 di Legge dispone che nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro⁶, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Requisiti del collaudatore

Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal Responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori.

Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

□ 1.4. Le Istituzioni

1.4.1. L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

L'articolo 4 della Legge n. 109/1994, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa Legge, ha previsto l'istituzione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici⁷.

L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.

*Requisiti
dei membri*

I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.

Il comma 4, dell'articolo 4, della Legge n. 109/1994, identifica i compiti e le funzioni dell'Autorità come segue:

*Compiti
e funzioni*

- a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
- b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
- c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
- d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
- e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del Regolamento;
- f) predisporre ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
 - 1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
 - 2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
 - 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
 - 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

- 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
- 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici di cui al comma 10, lettera c);
- h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
- i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8 della Legge.

Danno erariale e poteri dell'Autorità

Nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 6 maggio 1999, n. 1 sono state fatte alcune precisazioni in merito ai compiti e agli obblighi dello stesso organo di vigilanza, qualora nell'esercizio della sua attività di controllo rilevi l'esistenza, anche in via presuntiva, di un danno erariale.

Stante la rilevanza dell'argomento, si riporta il seguente stralcio della citata determinazione:

I maggiori costi che si verificano nella esecuzione di opere e lavori pubblici possono concretare fattispecie di danno erariale e la Legge assegna all'Autorità il compito di accertare che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato danno erariale, il che, volto in positivo, sta a dire che occorre disporre accertamento nei casi di danno.

Ciò al fine della trasmissione degli atti ai soggetti interessati ed alla Procura generale della Corte dei Conti.

Una prima precisazione da fare sul tema è nel senso che non è previsto, ancorché nel 1994 e negli anni successivi in cui sono intervenute modifiche alla Legge sui lavori pubblici esistessero già le Procure regionali della Corte dei Conti, un rapporto diretto dell'Autorità con questi organi decentrati.

Una seconda precisazione è che le fattispecie di danno erariale se comportano diseconomicità della gestione dei lavori pubblici, devono essere oggetto di cognizione da parte dell'Autorità ai fini dell'esercizio della sua funzione di vigilanza e quindi vanno segnalate dalle amministrazioni all'Autorità stessa, anche se ne sia contemporaneamente investita la Procura regionale competente.

Inoltre, la previsione che gli atti e i rilievi devono essere trasmessi, oltre che alla Procura generale, ai "soggetti interessati", nel caso di pregiudizio per il pubblico erario, assegna all'Autorità la funzione di rendere consapevoli e gli autori dei fatti e le Autorità competenti dell'amministrazione o ente che ha subito il danno del prevedibile intervento dell'organo giudiziario con l'esercizio dell'azione di responsabilità a ristoro del danno.

È detto infine che, il soprariportato avviso, può incentivare l'adozione, con effetti immediati, di provvedimenti intesi a conseguire in sede amministrativa la reintegrazione del danno arrecato, ad evitare il perdurare di situazioni lesive per la finanza pubblica.

1.4.1.1. Organi dell'Autorità

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 4, della Legge n. 109/1994, per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relati-

vamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 (ora Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004)

Il comma 10 del citato articolo 4 di Legge istituisce gli organi che operano alle dipendenze dell'Autorità che sono:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) il Servizio ispettivo;
- c) l'Osservatorio dei Lavori Pubblici⁸.

Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio Ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

*Il Servizio
ispettivo*

In merito alla costituzione dell'Osservatorio, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ha emanato il Comunicato 19 ottobre 1999, n. 1 "Comunicazione della costituzione dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, lettera c), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni" (G.U.R.I. 2 novembre 1999, n. 257).

L'Osservatorio

L'Osservatorio dei Lavori Pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'Osservatorio dei Lavori Pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle Casse edili.

La sezione centrale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici svolge i seguenti compiti:

- a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
- b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
- c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;
- d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
- e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

- f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
- g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 (ora Parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004) i compiti di cui alle lettere a) e b) elencati in precedenza, sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

Comunicazioni all'Osservatorio

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti:

- la denominazione dei lavori;
 - il contenuto dei bandi e dei verbali di gara;
 - i soggetti invitati;
 - l'importo di aggiudicazione;
 - il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista;
- ed entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione:
- l'inizio dei lavori;
 - gli stati di avanzamento;
 - l'ultimazione dei lavori;
 - l'effettuazione del collaudo;
 - l'importo finale del lavoro.

L'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ha predisposto procedure informatizzate per la trasmissione delle informazioni riguardanti l'Osservatorio. Tali procedure comprendono delle schede, scaricabili dal sito dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it). Le schede sono divise secondo la sequenza logica delle fasi di realizzazione del lavoro. La loro compilazione deve essere effettuata dal Responsabile del procedimento o chi per lui, ma è lo stesso responsabile che si assume la responsabilità della veridicità e correttezza dei dati inseriti.

Sanzioni

Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto con provvedimento dell'Autorità, a norma dell'articolo 4 comma 17 della Legge n. 109/1994, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822,84, elevabile fino a euro 51.645,69 nel caso venissero forniti dati non veritieri⁹.

Informazioni all'Autorità

L'articolo 4, comma 6, della Legge n. 109/1994, stabilisce che nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo e della collaborazione di altri organi dello Stato; può dis-

porre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

L'articolo 4 del Regolamento n. 554/1999 al comma 1 stabilisce che ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui al citato articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti. Ciò significa che è l'Autorità caso per caso, in funzione della natura della richiesta, che stabilisce i tempi entro i quali le informazioni devono pervenire ad essa.

Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.

Con provvedimento dell'Autorità, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 7 della Legge n. 109/1994 i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi detti in precedenza, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822,84 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 51.645,69 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.

Sanzioni

L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.

Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi detti appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei Conti.

1.4.2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici

L'articolo 6, comma 1, della Legge n. 109/1994, stabilisce che è garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato¹⁰, mentre con il comma 3 viene stabilito che nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della Legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

- a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
- b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
- c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche¹¹. Quando il lavoro pubblico, di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il Provveditore (oggi direttore del S.I.I.T) sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio Superiore (articolo 6, comma 5, Legge n. 109/1994).

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare (articolo 6, comma 5-ter, Legge n. 109/1994).

1.4.3. La Conferenza di servizi

La disciplina della Conferenza di servizi¹², che per i lavori pubblici era rinviata alla Legge n. 109/1994, ha subito sostanziali modifiche con l'introduzione della Legge n. 15/2005, che, a sua volta, ha modificato la Legge n. 241/1990. La Conferenza di servizi è, in atto, regolata dall'articolo 14 di quest'ultima Legge.

1.4.4. La Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici

L'articolo 151 del Regolamento n. 554/1999, prevede che la Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici curi la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, rediga il codice deontologico degli arbitri camerale e provveda agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150 dello stesso Regolamento.

Organi

Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;

- b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
- c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;
- d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.

La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla lettera c) riportata nel precedente paragrafo, nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.

*Consulenti
tecnici*

I soggetti elencati in precedenza alle lettere b), c) e d), nonché i dottori commercialisti, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.

L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

Infine, altro compito della Camera Arbitrale è di curare annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e la loro successiva trasmissione all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e all'Osservatorio.

□ Note al capitolo 1

- ¹ Nella Regione Sicilia si applica la Legge n. 109/1994 così come recepita e modificata dalla L.R. n. 7/2002. Ulteriori modifiche sono state successivamente introdotte dalla L.R. n. 7/2003 e dalla L.R. n. 16/2005. Il testo coordinato è riportato nel CD-ROM allegato.
- ² Nella Regione Sicilia la Circolare Assessoriale 24 ottobre 2002 detta gli articoli del Regolamento non compatibili o non applicabili.
- ³ Nella Regione Sicilia il comma 6, articolo 8, del Regolamento n. 554/1999, è incompatibile ai sensi della Circolare Assessoriale 24 ottobre 2002.
- ⁴ Nella Regione Sicilia, ai sensi della Circolare Assessoriale 24 ottobre 2002, sono stati annoverati, fra le disposizioni incompatibili e non applicabili le lettere d), l), n) e q) dell'articolo 8 comma 1 del Regolamento n. 554/1999.
- ⁵ Nell'ambito della Regione Sicilia la materia è disciplinata diversamente rispetto al resto delle regioni. Si veda a tal proposito, l'analogo articolo 28 del testo della Legge n. 109/1994 coordinato con le Leggi Regionali n. 7/2002, n. 7/2003 e n. 16/2005.
- ⁶ L'articolo 28, comma 1, della Legge n. 109/1994 vigente nella regione Sicilia prevede quale limite superiore, l'importo di euro 500.000 anziché euro 1.000.000.

- ⁷ Con Decreto dell'Assessorato per i Lavori Pubblici Regione Sicilia del 3 giugno 2003 (G.U.R.I. 11-07-2003, n. 31) è stata approvata la convenzione stipulata fra la stessa Regione e l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. Con tale atto è stata stabilita la piena operatività dell'organo di vigilanza in Sicilia e rese note tutte le modalità di scambio dati fra i due soggetti.
- ⁸ Come chiarito dal Decreto Assessoriale Regione Sicilia 3 giugno 2003, articolo 1, in Sicilia le Stazioni appaltanti si rapportano con l'Osservatorio Regionale che cura la trasmissione all'Osservatorio centrale costituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
- ⁹ Si fa osservare che nella Regione Sicilia tali importi sono stati elevati rispettivamente a 30.000 e 60.000 euro.
- ¹⁰ Nella Regione Sicilia l'organo tecnico consultivo è rappresentato dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, che esprime parere sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria.
- ¹¹ Nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con D.P.R. n. 184/2004 in vigore dal 11 agosto 2004, sono stati istituiti i S.I.I.T. (Sistemi Integrati Infrastrutture e Trasporti) che hanno assorbito funzioni e compiti dei Provveditorati regionali alle OO.PP., i cui organi consultivi continuano ad operare nei detti S.I.I.T.